

Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

Art. 4

(Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti)

1. È costituita l'Agenzia denominata "Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti" (di seguito AUSIR), Ente di governo dell'ambito, cui partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni della Regione per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, previste dal decreto legislativo 152/2006. Con riferimento esclusivo all'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato, partecipano all'AUSIR anche i Comuni della Regione Veneto individuati ai sensi dell'intesa di cui all'articolo 3, comma 2. L'AUSIR esercita le proprie funzioni per l'intero Ambito territoriale ottimale.

2. Con riferimento al servizio idrico integrato l'AUSIR subentra, con le modalità di cui all'articolo 23, nelle funzioni che fanno capo alle Consulte d'ambito per il servizio idrico integrato istituite ai sensi dell'articolo 4, commi 44, 45 e 46, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011).

3. L'AUSIR ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia statutaria, organizzativa, amministrativa, contabile, tecnica e patrimoniale. Ai sensi delle norme nazionali di coordinamento della finanza pubblica l'AUSIR è un ente di nuova istituzione.

4. L'AUSIR informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi. Inoltre ha una contabilità economico-patrimoniale, tiene le scritture contabili e formula il bilancio secondo le prescrizioni contenute nel codice civile, in quanto compatibili. Le deliberazioni dell'AUSIR sono validamente assunte dagli organi della stessa senza necessità di deliberazioni, preventive o successive, da parte degli organi degli Enti locali.

(2)

5. L'AUSIR svolge funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività

di gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

5 bis. L'Ausir può istituire un fondo finalizzato al finanziamento di progetti di cooperazione internazionale che perseguono modelli sostenibili di gestione dell'acqua nei Paesi carenti di acqua potabile.

(3)

6. Per l'espletamento delle proprie funzioni e attività l'AUSIR è dotata di un'apposita struttura tecnico-operativa alle dipendenze del Direttore generale. Può, inoltre, avvalersi di uffici e servizi degli Enti locali e degli enti di diritto pubblico regionali, messi a disposizione tramite convenzione. Il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi definisce le modalità e le condizioni per la copertura della dotazione organica dell'AUSIR.

7. I costi di funzionamento dell'AUSIR sono in quota parte a carico delle tariffe del servizio idrico integrato e in quota parte a carico del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, nel rispetto della normativa vigente.

7 bis. I Comuni esercitano le funzioni loro assegnate dall'articolo 11 della legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 (Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare), in forma associata attraverso l'AUSIR.

(1)

8. Le funzioni in materia di redazione dei regolamenti inerenti l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani di cui all'articolo 198, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 152/2006, sono esercitate dai Comuni in forma associata tramite l'AUSIR.

Note:

1 Comma 7 bis aggiunto da art. 35, comma 1, L. R. 34/2017

2 Comma 4 sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 1/2019 , a decorrere dall'1/10/2019 come disposto dal c. 1, dell'art. 10, L.R. 1/2019.

3 Comma 5 bis aggiunto da art. 80, comma 1, L. R. 3/2024